

STATUTO
di "CIRCOLO ARTISI AMILCARE "PARTIGIANO ROMOLO" APS"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE affiliata ARCI

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e modifiche intervenute con D. Lgs 105/2018 infra indicate come C.T.S.) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita un'associazione di Promozione Sociale, denominata "CIRCOLO ARTISI AMILCARE – "PARTIGIANO ROMOLO" APS", di seguito denominata Associazione, con sede legale in Savona (SV) SALITA San Giacomo 9 .

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione così come sopra definita, è un ente del terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; **non persegue finalità di lucro** e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce alla rete associativa nazionale ARCI, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'associazione è quello di: promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- il perseguimento del bene comune, la elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.

Articolo 3

I) Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2, avverrà mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:**

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera l art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, previa l'eventuale adesione ad enti o federazioni sportive (lettera t DLG.VO 117/2017).

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del C.T.S. e successive modifiche ed integrazioni di legge.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall'art. 85 comma 4 del C.T.S.

II) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

VOLONTARI

Articolo 4

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell'art 17 Dlgs. 117/2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 C.T.S.; l'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ex art. 18 C.T.S.

L'associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all'art 36 C.T.S.

ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 C.T.S. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Può diventare associato, assumendo gli stessi diritti e doveri, previo consenso del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale, anche il minore che abbia compiuto sedici anni, con la sola limitazione di cui all'art, 7 lett.d) .

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati con apposito verbale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'associato.

Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera scritta entro i trenta giorni previsti, al nuovo associato sarà consegnata la tessera associativa ed il suo nominativo annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, o di mancata risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del termine di cui al primo comma.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associato ha diritto a:

- a) frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e concorrere alla determinazione del programma associativo;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) se ha già compiuto i diciotto anni, eleggere ed essere eletto, componente degli organismi dirigenti e, qualora sussistano, degli organismi di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali previa richiesta al consiglio direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda,

dovrà consentirne la suddetta visione;

f) approvare le modifiche allo Statuto e ad eventuali regolamenti interni.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale e, conseguentemente, l'iscrizione o il rinnovo sia stato riportato nel libro degli associati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 8

L'associato è tenuto a:

a) rispettare lo Statuto, le delibere degli organi associativi ed eventuali regolamenti interni;

b) versare, alle scadenze stabilite, le quote associative oltre a eventuali contributi integrativi per specifiche iniziative decise dagli organismi dirigenti;

c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività associative e nella frequentazione della sede sociale;

d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o dell'assemblea;

f) osservare le regole dettate da: Associazioni Nazionali, Federazioni, Enti ed organismi ai quali la associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per:

a) decesso;

b) scioglimento dell'associazione;

c) mancato pagamento della quota sociale;

d) dimissioni, che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

f) espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, ed a seguito di successivo sollecito di versamento entro i successivi 90 giorni, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità ulteriore salvo specifica annotazione sul libro degli associate.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;

b) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

c) l'appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;

d) l'arrecare danni materiali all'associazione, ai locali o attrezzature di sua pertinenza, proprietà o utilizzo. In caso di dolo o colpa il danno dovrà essere risarcito;

e) l'arrecare danni materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa o la tenuta di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

f) la comprovata volontà di arrecare danni all'immagine dell'associazione, dei suoi organi associativi e degli associati, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

Articolo 11

Ciascun provvedimento disciplinare di cui all'art.10 dovrà essere reso noto all'associato con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art.10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea degli associati utile, la quale deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote e contributi degli associati;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi.

Ogni altra entrata diversa, ammissibile ai sensi del C.T.S. e delle leggi vigenti e non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'assemblea generale ordinaria degli associati che dovrà tenersi entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 del C.T.S.

Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. Il suo utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio potrà essere devoluto, in parte, al fondo di riserva, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea, mentre la parte restante sarà a disposizione per le attività di cui all'art. 2, o per nuovi impianti o attrezzature e comunque secondo fini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

E' organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci Revisori e viene eletto soltanto qualora vengano superati i limiti di cui all'art 30 comma 2 CTS .

Gli organismi durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti coloro che abbiano osservato le prescrizioni di cui all'art. 7 ultimo comma del presente Statuto.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

- m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- n) delibera su tutti gli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
- o) ratifica la decisione del numero di membri del consiglio direttivo e dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 26 lett. r) per l'anno sociale successivo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili .

E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art. 2382 del C.C.(Cause di ineleggibilità o decadenza) .

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, se ritenuto necessario, specifici rapporti professionali, come previsto dall'art. 4 del presente Statuto, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale pro-tempore dell'associazione e la firma sociale e la rappresenta anche verso terzi.

Convoca e presiede il Consiglio.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio entro la prima seduta utile.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell'associazione che valuta di concerto con il consiglio direttivo e ne conserva tutta la documentazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; aggiorna e tiene in ordine i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 C.T.S.; affigge, presso i locali sociali, le comunicazioni per gli associati.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo membro all'interno del proprio organismo e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo quanto disposto dall'art 28 del presente Statuto.

Articolo 26

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea degli associati;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
- d) redigere ai sensi dell'art.13 comma 1 CTS, il bilancio di esercizio, o, ai sensi dell'art 13 c. 2 CTS, il rendiconto per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri associativi, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine predisporre tutti gli elementi e documenti utili all'assemblea per l'approvazione e programmazione economica dell'anno sociale precedente e la previsione di quello in corso;
- e) osservare i contenuti della norma di cui all'art 14 CTS, in caso di superamento dei limiti in esso indicati;
- f) deliberare sulle modalità di gestione e sul costo del tesseramento associativo nell'osservanza di eventuali dettami definiti dall'assemblea degli associati;
- g) quantificare l'ammontare del fondo di riserva da sottoporre all'Assemblea;
- h) deliberare circa l'ammissione degli associati potendo delegare allo scopo e con apposito verbale (art. 6) uno o più

Potrà altresì incaricare alla revisione legale dei conti il proprio Collegio dei Sindaci revisori qualora esso sia costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni complessivi, e con ogni possibile forma di avviso agli associati atta a dimostrare l'avvenuta comunicazione delle stesse, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI/APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per gli effetti dell'art. 1 del presente Statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con conseguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Comitato Provinciale ARCI di Savona.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza degli associati aventi diritto di voto, a norma del CTS, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

L.C.S.

Il consiglio direttivo in carica:

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere


Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Circolo archi Amilcare Artisi
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 27 settembre alle ore 17, nei locali sociali si e' riunita, debitamente convocata nei termini previsti dallo Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto consuntivo anno sociale 2019
- 2) Approvazione rendiconto preventivo anno sociale 2020
- 3) Approvazione nuovo testo statutario
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,15 si apre la seduta.

Il Presidente del Circolo Sig. Urbani Paola constata la presenza di n. 45 soci, il cui elenco viene allegato al presente verbale; egli dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea, la quale elegge all'unanimità il Sig. Veronesi Tiziano quale Presidente di assemblea ed il Sig. Barisone Giorgio quale Segretario di assemblea. Entrambi accettano l'incarico.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola e pone la discussione sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario per l'anno 2019 ed il preventivo per l'anno in corso.

Il Presidente ovviamente fa notare che quest'anno il ritardo nell'approvazione del rendiconto è dovuto all'emergenza sanitaria che ha bloccato il Paese e che ha fatto slittare tutti i termini previsti, anche in tema di associazioni.

La proroga al 31 ottobre 2020, per poter effettuare le assemblee degli associati, è stata concessa dal Governo con apposito decreto.

Vengono ora illustrate tutte le voci del rendiconto indicante entrate ed uscite riportate per forma scritta sul documento che in copia al presente verbale si allega, per ogni voce vengono fornite le dovute motivazioni. Dopo l'illustrazione del medesimo documento, si chiede agli associati, se vogliono intervenire per chiedere chiarimenti.

Non vi sono domande da parte di alcun associato.

Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019.

Esso viene approvato all'unanimità dei presenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente pone la discussione sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno in corso.

Vengono ora illustrate tutte le possibili entrate ed uscite del circolo. Anche questo documento, riportato per forma scritta, viene allegato al presente verbale.

Dopo l'illustrazione del medesimo documento, si chiede agli associati, se vogliono intervenire per chiedere chiarimenti.

Non vi sono domande da parte di alcun associato.

Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del rendiconto preventivo 2020.

Esso viene approvato all'unanimità dei presenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente apre la discussione in merito all'approvazione del nuovo Statuto ai sensi della normativa vigente in materia e relativa alla riforma del terzo settore.

Si richiede oggi la Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017).

Tutti gli associati sono stati messi in condizione poter prendere visione di una copia del testo, di cui si chiede oggi la lettura e conseguente l'approvazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le eventuali differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice del terzo settore.

Dopo la lettura del testo si chiede agli associati di intervenire per eventuali chiarimenti.

Non vi sono domande da parte di alcun associato.

Si passa quindi alla votazione per l'approvazione del nuovo testo statutario conforme al DLG 117/2017 e successive modifiche


L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**CIRCOLO AMILCARE ARTISI- PARTIGIANO ROMOLO APS**"
- b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


Successivamente sarà data comunicazione e registrazione di tali modifiche presso gli uffici dell'agenzia delle entrate come per legge.

Non essendovi altro da deliberare si scioglie la seduta alle ore 18,30.

il presidente dell'assemblea



il segretario dell'assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 4 NOV 2020 2408 serie 3
Versati € *esente*
(.....)



IL FUNZIONARIO
Roberta Pasetto

